

Edizione di martedì 20 dicembre 2016

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Cedolare secca: ravvedi, ma non troppo](#)

di Giovanni Valcarenghi, Massimiliano Tasini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Proprietario-comodante o comodatario: chi dichiara il canone?](#)

di Enrico Ferra

DIRITTO SOCIETARIO

[Il diritto alla percezione degli utili nelle società di persone](#)

di Luca Caramaschi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il “nuovo” regime per cassa e l'individuazione dei parametri di accesso](#)

di Leonardo Pietrobon

DIRITTO SOCIETARIO

[I prestiti tra privati e i limiti per la raccolta del risparmio](#)

di Fabio Pauselli

ISTITUTI DEFLATTIVI

Cedolare secca: ravvedi, ma non troppo

di **Giovanni Valcarenghi, Massimiliano Tasini**

Nella terza giornata del **Master Breve** abbiamo affrontato il tema delle **sanzioni** e ci pare assolutamente proficuo il confronto con i colleghi di tutta Italia; sono emerse, infatti, talune problematiche che meriterebbero una pronta soluzione.

Come abbiamo ormai capito, con il nuovo corso dell'Agenzia delle Entrate (ormai noto con lo *slogan* "cambia verso") il contribuente viene sovente sollecitato a porre rimedio a propri errori ed omissioni tramite apposite **comunicazioni** delle Entrate.

Le possibili patologie che risultano al sistema vengono preventivamente condivise con il contribuente, affinché quest'ultimo possa porre rimedio preventivo ad un accertamento, beneficiando delle riduzioni da **ravvedimento** operoso. Il tutto ci pare coerente e confermativo di un approccio costruttivo del Fisco; si segnala l'errore, dando per scontato che questo sia stato commesso in buona fede e concedendo la possibilità di beneficiare del trattamento **premiale**.

Tali comunicazioni:

- in alcuni casi sono puntuali e dettagliate (si vedano, ad esempio, quelle relative alla mancata dichiarazione di canoni di locazione) e rappresentano una vera e propria "guida" al rimedio e, per conseguenza, vanno valutate in **modo positivo**;
- in altri casi, invece, paiono generiche e poco utili, come accade (ad esempio) per la segnalazione della presenza del PVC; le stesse, infatti, non riportano alcun suggerimento e rischiano di rimanere eccessivamente **vaghe**.

Prendiamo, ora, un esempio di una comunicazione giunta ad un contribuente che non abbia dichiarato **canoni** di locazione soggetti a **cedolare secca** per il periodo di imposta 2012.

Nella stessa:

- si dettaglia come compilare la dichiarazione integrativa;
- si fornisce una guida per conteggiare le sanzioni ridotte da ravvedimento, nelle differenti ipotesi di infedeltà nella dichiarazione del canone (la tassazione è avvenuta, ma per importi inferiori a quelli corretti) e della omissione (il canone non è proprio evidenziato nel quando RB del modello dichiarativo);
- si chiarisce come effettuare i versamenti, indicando i codici tributo;
- si rinvia alle procedure del cassetto fiscale e del sistema CIVIS, per eventuali

approfondimenti, chiarimenti o segnalazioni.

Insomma, la struttura appare coerente e ben calibrata.

Ci pare, però, che qualche cosa non funzioni in merito alla **quantificazione** delle sanzioni ridotte per ravvedimento operoso.

Infatti, seguendo le indicazioni delle Entrate si dovrebbero applicare al ravvedimento per il periodo di imposta 2012 le misure della sanzione per infedeltà od omissione da cedolare secca nella misura prevista dal D.Lgs. 158/2015 che, riscrivendo l'[articolo 1 del D.Lgs. 471/1997](#), ha sancito (si veda il comma 7 della norma) che le misure “base” vadano **raddoppiate**, forse per tener conto del fatto che si debba valutare in misura più grave la mancata tassazione di un reddito colpito ad aliquota fissa e non proporzionale. Sul punto, lasciateci riscontrare che appare quantomeno **bizzarra** l'ipotesi che una irregolarità da cedolare secca sia colpita più duramente di una dichiarazione infedele frodatoria (ma questo ci propone il sistema).

Tornando alla tecnica, la comunicazione suggerisce di ridurre ad 1/6 (misura prevista in tema di ravvedimento operoso dall'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#)) le seguenti sanzioni:

- nel caso di **infedele dichiarazione** del reddito: $90\% \times 2 : 6 = 30\%$;
- nel caso di **omessa dichiarazione** del reddito: $120\% \times 2 : 6 = 40\%$.

Il problema che andrebbe considerato è che il raddoppio della sanzione è stato introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2016 e, seguendo i canoni generali del sistema sanzionatorio, a nostro avviso **non dovrebbe essere applicato per le annualità sino al 2014** (il periodo di imposta 2015, infatti, è stato dichiarato il 30 settembre 2016), non sussistendo analoga misura nella versione dell'[articolo 1 del D.Lgs. 471/1997](#) vigente *ratione temporis*.

Se si volesse condividere tale ricostruzione, il ravvedimento delle suddette fattispecie, dovrebbe essere effettuato con una misura esattamente pari rispetto a quella **suggerita**, come segue:

- nel caso di infedele dichiarazione del reddito: $90\% : 6 = 15\%$;
- nel caso di omessa dichiarazione del reddito: $120\% : 6 = 20\%$.

Si noti, peraltro, come la distinzione tra infedele dichiarazione ed omessa dichiarazione, venga applicata in modo “particolare”; normalmente, infatti, siamo abituati a credere che il tema della omissione entri in campo solo quando il soggetto non ha presentato alcun modello né entro la scadenza canonica, né tantomeno nei successivi 90 giorni.

Qui, invece, il [comma 7 dell'articolo 1 del D.Lgs. 471/1997](#) si riferisce a casistiche di “*mancata indicazione o indicazione in misura inferiore del **singolo** reddito*” da locazione (quindi, ricorre la sanzione per omissione anche se il modello è stato presentato ma privo della compilazione del quadro RB); pertanto, la differenziazione del carico sanzionatorio appare corretta, sia pure se

non pienamente sistematica.

Posto che le irregolarità potrebbero interessare più annualità, riteniamo che sul punto sia opportuno un **supplemento di riflessione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

**LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE,
IL CONTROLLO E LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

IMPOSTE SUL REDDITO

Proprietario-comodante o comodatario: chi dichiara il canone?

di **Enrico Ferra**

Con un'interessante pronuncia contenuta nella [sentenza n. 7988/2016](#) la [Commissione Tributaria Provinciale di Milano](#) scardina l'acquisito principio normativo di cui all'articolo 26 del Tuir in materia di tassazione dei redditi fondiari percepiti da un soggetto diverso dal titolare della proprietà.

Si ricorda che in base all'[articolo 26, comma 1, del Tuir](#) *“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che **possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale** [...]”*.

Tale disposizione lascia pochi dubbi dal punto di vista pratico: i redditi derivanti dallo “sfruttamento” dei beni immobili devono essere attribuiti ai possessori dei beni in quanto tali e ciò indipendentemente dalla percezione. Molte perplessità emergono, tuttavia, dal punto di vista giuridico in alcuni particolari casi in cui non sia riscontrabile una coincidenza tra il **titolare del diritto reale** ed il **titolare della fonte di reddito**: non si ravvisa l'esistenza di un reddito in capo al titolare del diritto reale o addirittura il momento di effettiva realizzazione del presupposto d'imposta. In tali casi, non si può non notare un contrasto di tale principio sia con il presupposto stesso dell'Irpef sia con il principio di capacità contributiva di cui all'[articolo 53 della Costituzione](#).

Il caso esaminato dai giudici milanesi è abbastanza classico: si tratta di due beni immobili che il ricorrente aveva concesso in comodato al figlio, il quale, a sua volta, li aveva locati ad un terzo dichiarando regolarmente il canone nella sua dichiarazione dei redditi.

L'Ufficio riteneva, invece, che in forza del citato articolo 26 i canoni andassero dichiarati dal ricorrente (proprietario) in quanto il contratto di comodato non fa nascere alcun diritto reale in capo al comodatario, ma unicamente un diritto personale di godimento della cosa concessa in comodato.

È proprio questo il caso in cui si osserva la non coincidenza tra la titolarità della fonte del reddito e la titolarità del diritto reale. A parere del Fisco era evidente, infatti, che la **titolarità del reddito** rimanesse in capo al **proprietario/comodante**: il contratto di comodato, essendo ad effetti “obbligatori” e non “reali”, fa nascere in capo al comodatario unicamente un diritto di godimento sulla cosa concessa in comodato e, quindi, in base al principio di cui al citato articolo 26, il “trasferimento del possesso” del bene in questa forma non incide sull'obbligo del titolare di dichiarare i proventi immobiliari. D'altro canto, in base al medesimo principio, nessun reddito dovrà dichiarare il **comodatario/locatore** in relazione ai canoni di affitto

derivanti dal **contratto di locazione**.

In questi termini, il principio contenuto nell'articolo 26 sembra porsi in **chiave antielusiva** e derogatoria rispetto al disposto dell'articolo 1 del Tuir, che individua invece, nel "**possesso dei redditi in denaro o in natura**" il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Lo stesso trattamento non è stato riservato, infatti, alla **sublocazione**: il canone percepito per la sublocazione di un'unità immobiliare detenuta in base a un contratto di locazione rientra tra i redditi diversi ([articolo 67, comma 1, lettera h, del Tuir](#)), con la differenza – rispetto a un normale contratto di locazione – che il reddito percepito non va dichiarato come reddito immobiliare (perché il locatore non è il proprietario dell'immobile), ma come altro reddito.

È evidente quindi, ritornando allo schema **comodato-locazione**, che per quanto ci si possa aggrovigliare, dal punto di vista logico, al fine di ricomprendere nel perimetro interpretativo della locuzione "possesso dei redditi" tutte le possibili situazioni che possono condurre alla titolarità in senso lato di un dato provento, finanche quelle che consentono di prescindere dalla titolarità giuridica e dalla materiale disponibilità dei redditi medesimi, non è assolutamente agevole individuare una **coerenza**, sotto questo profilo, tra il principio contenuto nell'articolo 1 e quello enunciato dall'articolo 26: ciò che è chiaro, nell'esempio proposto, è che il "possessore del reddito" è un soggetto del tutto diverso rispetto a colui che "possiede il diritto reale" sul bene.

Salendo nella gerarchia delle fonti, la contraddizione appare ancora più netta: l'[articolo 53 della Costituzione](#) impone oltre alla sussistenza del "fatto generatore" dell'imposta (nel caso di specie, la presenza del reddito in quanto tale), l'ascrivibilità di tale fatto generatore al reale soggetto passivo del tributo. Ciò al fine di garantire il rispetto del requisito di **idoneità "soggettiva" alla contribuzione**.

Sono probabilmente questi i ragionamenti sottesi alla decisione dei giudici milanesi, che, nell'accogliere il ricorso del ricorrente, hanno rilevato come nello schema delineato non venga rispettato il principio costituzionale contenuto nell'[articolo 53](#), che invece intende mettere in relazione "**il dovere di contribuzione tributaria alla effettiva capacità contributiva, in questo caso data dalla effettiva percezione del reddito di locazione**".

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Roma Verona

DIRITTO SOCIETARIO

Il diritto alla percezione degli utili nelle società di persone

di **Luca Caramaschi**

Dopo aver esaminato in precedenti contributi le tematiche dei creditori particolari del socio, dei profili di responsabilità nei trasferimenti di quote e nella distribuzione di acconti sugli utili, si analizza ora un altro aspetto problematico che riguarda la disciplina delle **società personali** e cioè, la procedura con la quale viene distribuita al socio la **quota** di utili di sua spettanza.

Più precisamente, la questione riguarda la verifica del fatto se il socio detenga o meno un **diritto** soggettivo a percepire la propria quota di **utili**, e, ove si pervenisse a risposta positiva, se tale diritto sia azionabile anche in contrasto con la diversa, e maggioritaria, **volontà** degli altri soci.

Il problema non è banale. Basti pensare a possibili e frequenti contenziosi interni alla compagine sociale: ebbene, ove si dimostrasse l'esistenza del **diritto** soggettivo del socio, egli, anche se detentore di quota di **minoranza**, potrebbe intentare una causa contro gli altri soci/amministratori che, invece, non intendono erogare alcuna ripartizione di **utili** o riserve.

Se si analizza lo **scenario** normativo previsto per le società di capitali si perviene agevolmente alla consolidata conclusione che il diritto del **socio** alla percezione degli utili è mediato dalla decisione assunta dalla collegialità dei soci ([articolo 2433 del codice civile](#)), quindi, non un diritto soggettivo **automatico** che assume efficacia a partire dal momento in cui l'utile è realizzato e "ufficializzato" dall'approvazione del bilancio, bensì un diritto che nasce a condizione che si formi una **volontà maggioritaria** dei soci favorevole alla distribuzione dell'utile.

Per le società di persone, invece, il descritto scenario normativo non trova applicazione. L'[articolo 2262 del codice civile](#), infatti, afferma il **diritto soggettivo** del socio a percepire l'utile, condizionando la genesi di tale diritto solo alla circostanza che il rendiconto sia stato approvato. L'**indirizzo** della Corte di Cassazione al riguardo sembra univoco (si vedano, su tutte, le **sentenze n. 1240 del 17 febbraio 1996** e [n. 4454 del 20 aprile 1995](#)). Tali pronunce affermano che una volta approvato il **rendiconto**, il socio matura un diritto soggettivo ed automatico a percepire la propria quota dell'utile dell'esercizio, diritto non comprimibile dalla eventuale diversa volontà degli altri soci. In entrambe le sentenze sopra citate si segnala, inoltre, che laddove si voglia evitare la distribuzione di **utili**, in presenza di possibili eventi negativi che potrebbero in futuro richiedere alla società di far fronte a costi, occorrerebbe imputare accantonamenti nel conto economico e solo in questo modo il **rendiconto** approvato permetterebbe di trattenere le somme in capo alla società. Ma se, al contrario, si volesse destinare a **riserva** l'utile conseguito in tutto o in parte in previsione di necessità patrimoniali

future, tale scelta potrà essere assunta solo all'**unanimità** non potendo travalicare la volontà diversa del singolo socio.

In presenza di questo scenario normativo, la procedura contabile che sembra più corretta non è ipotizzare che l'**utile** d'esercizio entri a far parte del patrimonio netto semplicemente perché conseguito, come accade nella maggior parte dei casi nella prassi operativa, bensì che venga allocato tra le passività cioè debiti verso i **soci**, proprio in funzione del **diritto soggettivo** ed automatico sopra evidenziato. Questo passaggio, evidentemente, non è privo di implicazioni di carattere fiscale, basti pensare all'applicazione dell'**ACE** (aiuto alla crescita economica) nelle società di persone, agevolazione che potrebbe essere contestata proprio evidenziando che il diritto soggettivo del socio comporta che l'**utile** conseguito rappresenti una passività e non una posta di patrimonio netto che, come è noto, rappresenta, nel contesto normativo attuale, la base imponibile per il calcolo della stessa **agevolazione**.

Per disinnescare le possibili **contestazioni** (interne alla compagine sociale o esterne da parte dell'Agenzia delle Entrate) un suggerimento semplice ed efficace consiste nell'inserire nello statuto sociale una **clausola** che preveda di attribuire alla decisione maggioritaria dei soci, con forme che dovranno essere esplicitate, le scelte relative alla destinazione dell'utile. In **assenza** di tale clausola statutaria è certamente opportuno rendere ufficiale, con idonei mezzi probatori, la volontà unanime dei soci di destinare l'**utile** a riserva: se, infatti, la percezione dell'utile è un **diritto** soggettivo del socio egli potrà certamente **rinunziare** ad azionarlo, facendo constare la propria decisione da elementi documentali inoppugnabili.

Sul tema del **diritto** soggettivo alla percezione degli **utili** nelle società di persone è quindi possibile sintetizzare quanto segue:

- mentre nelle **società di capitali** i soci non hanno alcun diritto soggettivo ad incassare la propria quota di utili se non si forma una volontà maggioritaria dei soci a distribuire i dividendi, nelle **società di persone** il socio detiene questo **diritto** soggettivo, non alterabile dalla diversa volontà dei soci; pertanto, se in una società di persone la maggioranza dei soci decide di destinare l'**utile** a riserva mentre un socio di minoranza desidera ricevere la quota di utili di propria pertinenza, tale somma dovrà essergli erogata;
- se è vero che esiste nelle società di persone un **diritto soggettivo** del socio ad incassare la propria quota di utile, è altrettanto vero che lo stesso **socio** può rinunciare a tale diritto o comunque regolamentarlo; in questo senso si ritiene assolutamente lecito inserire nello statuto sociale una clausola che elimina tale diritto soggettivo, prevedendo che la destinazione dell'**utile** di esercizio dipenda dalla decisione maggioritaria (o unanime) assunta di comune accordo con gli altri soci.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: CRITICITÀ NELLA FASE COSTITUTIVA, NELLA GESTIONE E SOLUZIONI OPERATIVE



REDDITO IMPRESA E IRAP

Il “nuovo” regime per cassa e l’individuazione dei parametri di accesso

di **Leonardo Pietrobon**

Come già messo in evidenza in precedenti interventi, la **legge di Bilancio 2017** ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito d’impresa basato sugli incassi e pagamenti, subordinando tale regime alla sussistenza dei requisiti della contabilità semplificata di cui all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#).

È noto che l’adozione della **contabilità semplificata** – sotto questo profilo nulla è cambiato – è riservata ai soggetti che **non superano il limite di ricavi** specificatamente individuato a seconda dell’attività svolta e, in particolare:

- **€ 400.000 per i soggetti che erogano servizi;**
- **€ 700.000 per i soggetti che svolgono altre attività.**

Il requisito quantitativo è accompagnato anche dalla sussistenza del requisito **soggettivo**. Al riguardo, la contabilità semplificata e di conseguenza l’ingresso del nuovo regime è riservato a:

1. **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'[articolo 55 del Tuir](#);
2. **Snc, Sas** e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'[articolo 5 del Tuir](#);
3. **enti non commerciali** che, a latere dell’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente;
4. **trust**, se esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

Ai fini della verifica dei limiti per l’accesso al regime di contabilità semplificata, occorre computare i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir.

Ciò è stato da ultimo ribadito dalla [risoluzione AdE 15/E/2012](#), la quale ha precisato che i **limiti** di 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e di 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, **sono determinati tenendo conto:**

1. **del volume d'affari ai fini Iva**, nei casi in cui è necessario verificare l’accessibilità;
2. **della liquidazione trimestrale** dell’imposta ([articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#));
3. **dell’ammontare dei ricavi** previsti dagli [articoli 57 e 85 del Tuir](#), nei casi in cui è necessario valutare la possibilità di accedere al regime contabile semplificato.

I parametri sono confermati **anche nella versione dell'articolo 18** così come sarà novellata dalla prossima legge di Bilancio, in base alla quale si dovrà fare riferimento agli [articoli 57 e 85 Tuir](#).

Ricavi da considerare per l'adozione del regime di contabilità semplificata

- a) I corrispettivi delle cessioni di beni e/o servizi alla cui produzione e/o scambio è diretta l'attività dell'impresa
- b) I corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
- c) Le assegnazioni dei predetti beni ai soci e/o autoconsumo del titolare
- d) La destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
- e) I contributi in c/esercizio a norma di legge

Atteso il meccanismo di funzionamento del nuovo regime, basato sul principio di cassa, rispetto al passato, **la verifica del superamento o meno delle soglie** di € 400.000 o di € 700.000 **dovrà essere eseguita facendo riferimento all'ammontare degli incassi realizzati**. Ciò è specificatamente previsto al comma 1 e al comma 11 del nuovo articolo 18, secondo cui *"Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4"*.

Da ultimo, ai fini del **calcolo dei limiti** per l'accesso alla contabilità semplificata, il **comma 10 (precedente comma 8) della norma in commento** afferma che, per i **rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i **distributori di carburante**, i **ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore**. Invece, per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



DIRITTO SOCIETARIO

I prestiti tra privati e i limiti per la raccolta del risparmio

di **Fabio Pauselli**

La Banca d'Italia l'8 novembre scorso ha pubblicato un provvedimento recante **disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche** che entrerà in vigore **dal 1° gennaio 2017**. Trattasi di un elaborato alquanto interessante che raccorda al suo interno, oltre alle disposizioni in materia presenti nel TUB, anche le note delibere del CICR del 19 luglio 2005 e del 22 febbraio 2006.

L'[articolo 11 del TUB](#) definisce raccolta del risparmio quell'attività consistente nell'acquisizione di fondi con **obbligo di rimborso**, vietando tali attività ai **soggetti diversi dalle banche**. Da un lato esclude talune fattispecie dalla **nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico**, dall'altro elenca le **deroghe al citato divieto** nei confronti dei soggetti non bancari. Sotto il primo profilo, che ci interessa in questa sede, **non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico** la ricezione di fondi **connessa all'emissione di moneta elettronica** o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è **effettuata presso specifiche categorie** di soggetti individuate in ragione di **rapporti societari e di lavoro**.

Come accennato, costituisce raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso anche quando **i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi**, come quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o di uno specifico affare, oppure nei casi in cui esso, **ancorché escluso o non esplicitamente previsto**, sia **desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari** connessi con l'operazione.

Ovviamente viene sancito che **non costituisce obbligo di rimborso** la partecipazione a una **quota degli utili derivanti dall'attività dell'impresa** oppure la **ripartizione del patrimonio netto in sede di liquidazione**. In linea generale, tuttavia, viene specificato che la distinzione tra quelle fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo **alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere**, a prescindere dalla **configurazione giuridica assunta**.

Il provvedimento in esame elenca tutte quelle attività connesse con l'acquisizione di fondi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico e, nello specifico, quelle:

1. connesse con **l'emissione di moneta elettronica** o da **inserire in conti di pagamento** utilizzati esclusivamente **per la prestazione di servizi di pagamento**;

2. connesse con **l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento** (ad es. carte prepagate) che possono essere **utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente** o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, **all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi** o per una gamma limitata di beni o servizi;
3. effettuate presso **soci, dipendenti o società del gruppo**;
4. effettuate sulla base di **trattative personalizzate con singoli soggetti**, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma **più ampia di rapporti di natura economica** con il soggetto finanziato;
5. effettuate presso **soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale**, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Il provvedimento in esame riprende e amplia un concetto già definito in occasione delle prime delibere in materia emesse dal CICR, ovvero che i generici **prestiti tra privati** o i **prestiti tra società e terzi finanziatori** non professionali sono pacificamente ammessi purché dal contratto emerga con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso e che si sia formato per iniziativa e sulla base di una trattativa personalizzata tra le parti. È evidente, tuttavia, che il reperimento di risorse effettuato in tal modo **non deve presentare** connotazioni, quali **la numerosità e la frequenza**, tali da configurarsi **come una forma di raccolta di risparmio tra il pubblico**.

In questo contesto è noto che le società possano **raccogliere risparmio presso i soci** ricorrendo, oltre che all'emissione di strumenti finanziari, anche a modalità diverse, purché tale facoltà sia prevista nello Statuto. È preclusa, tuttavia, la **raccolta di fondi a vista** e ogni forma di raccolta **collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento** a spendibilità generalizzata. In tal senso il provvedimento della Banca d'Italia ricalca le disposizioni civilistiche in materia, specificando che la generalità delle società (non cooperative) possono **effettuare raccolta di risparmio**, senza alcun limite, esclusivamente **presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano **iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi**, condizioni che, come specificato, **non sono richieste nelle società di persone**.

